



**DELIBERAZIONE DEL
Commissario straordinario
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)**

n° 7 del 31.12.2025

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: ALIQUOTA ANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **14.30** in video conferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica" approvato con delibera di C.C. n. 18 del 24/06/2024.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Saleri il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. protocollo n. 34356 del 13 novembre 2025, con il quale il Presidente della Repubblica ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Volongo ed ha nominato il Dott. Stefano Antonio Musarra, Viceprefetto, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

**Assunti i poteri del
CONSIGLIO COMUNALE**

ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, il quale prevede che la suddetta imposta si compone di:

- un'aliquota di partecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ed ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO l'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, modificato dall'art. 1, comma 142 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii che stabilisce il calcolo per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, che dispone che "... (...) *Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ...*";

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di C.C:

- n. 4 del 31.03.2007 con la quale il Comune di Volongo ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed approvato contestualmente il relativo regolamento comunale;
- n. 31 del 29.11.2013 con la quale, tra l'altro, è stato riapprovato il regolamento comunale concernente la disciplina della presente addizionale;
- da ultimo in materia, la n. 35 del 21.12.2024 con la quale è stata confermata per l'anno 2025 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,80% (senza soglie di esenzioni) e confermato il regolamento in vigore (l'aliquota 0,80% è in vigore dal 2022);

VISTI:

- l'art. 151 e l'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali fissano al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali allegano al Bilancio di Previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'art. 1, comma 3 del D.

Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04/08/2023 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» che ha introdotto il paragrafo 9.3.1 al principio contabile della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 il quale disciplina, a partire dal Bilancio di Previsione 2024/2026, il processo di Bilancio degli Enti Locali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 34 del 30.09.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la deliberazione, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, n.17 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, di proposta conferma aliquota addizionale comunale IRPEF per l'anno 2026 nella misura dello 0,80%, senza soglie di esenzione;
- la deliberazione, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, n.22 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, di presentazione della nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2026/2028;
- la deliberazione, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, n. 23 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028;

RITENUTO necessario nell'ambito della manovra di Bilancio per il triennio 2026/2028, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi di governo, confermare per l'anno 2026 l'aliquota unica dell'addizionale all'IRPEF allo 0,80% (senza soglie di esenzione);

VISTO che l'applicazione dell'addizionale per l'anno 2026 nella misura dello 0,80% dovrebbe comportare un gettito tributario stimato, a favore del bilancio comunale, pari a € 68.000,00=;

CONSIDERATO l'obbligo di assicurare l'equilibrio economico finanziario del bilancio (art. 151 – D.Lgs. 267/2000);

RITENUTO, pertanto, necessario procedere in merito;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

- 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
- 15-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle

informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

- 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i Regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il Regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'Imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i Regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'Imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lett. e) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'art. 1, comma 1129, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei Regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del Federalismo Fiscale.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 "TUEL";
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;

2. DI CONFERMARE per l'anno 2026 l'aliquota unica dello 0,80 % dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) (nessuna soglia di esenzione);

3. DI FAR RINVIO per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. ed al regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 29.11.2013 e che qui si intende riconfermato;

4. DI CONFERMARE in € 12,00 l'importo fino a concorrenza del quale non sono dovuti e/o non sono effettuati rimborsi relativamente all'addizionale comunale Irpef;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente e per mantenere i livelli attuali dei servizi erogati alla collettività;

6. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi della normativa vigente;

7. DI DARE ATTO che a seguito della pubblicazione di cui al precedente punto 6) la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026;

8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2026/2028 ai sensi dell'art. 172, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs T.U. 18.08.2000 n. 267, data l'urgenza di provvedere.



**COMUNE DI
VOLONGO**
Provincia di Cremona

Codice Ente: 108171
COPIA

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)**

n° **7** del **31.12.2025**

**PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n° 267/2000 sulla
proposta di deliberazione:**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: ALIQUOTA ANNO 2026.

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Fabio Guerreschi

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
f.to Rag. Fabio Guerreschi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Stefano Antonio Musarra

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Saleri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, T.U.E.L n. 267/2000.

Volongo, li 29/01/2026

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Paola Saleri

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Volongo, li 29/01/2026



L'Istruttore amministrativo delegato
Dott.ssa Francesca Premi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000.

Volongo, li ____ / ____ / ____

Il Segretario Comunale

